



All'Ill.mo Sig. Sindaco del

Comune di Albiate

Via Salvadori, n. 1

20847 Albiate (MB)

a mezzo Pec: comune.albiate@legalmail.it

Al Responsabile del

Settore Economico Finanziario e

Responsabile del Procedimento

Dott. Filippo Maria Proietti

a mezzo Pec: comune.albiate@legalmail.it

E p.c.

All'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC

Via M. Minghetti, n. 10

00187 Roma

A mezzo Pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

Alla Procura Regionale

presso la Corte dei Conti per la Regione Lombardia

Via Marina, 5

20121 - Milano

a mezzo Pec: lombardia.procura@corteconticert.it

Oggetto: Atto di contestazione e diffida per l'illegittimità della Determinazione n. 338 del 14 novembre 2023 del Responsabile del Settore Economico Finanziario e della documentazione di gara approvata e, specificamente, dell' "Avviso pubblico di manifestazione di interesse per previo interpello di più operatori economici per l'affidamento diretto del servizio di 'supporto esterno per la realizzazione di tutte le attività ordinarie e preparatorie funzionali all'accertamento dell'IMU e della TARI del Comune di Albate (MB) per l'annualità d'imposta in scadenza – durata impegno 2 anni (01.01.2024 – 31.12.2025) + opzione di rinnovo annualità".

ANACAP è l'Associazione nazionale delle Aziende che si occupano dell'accertamento e della riscossione delle entrate degli enti locali.

Nella costante attività di monitoraggio che l'Associazione svolge sull'affidamento da parte degli enti locali dell'attività di accertamento e riscossione delle loro entrate e in genere del servizio di gestione delle entrate locali, continua a imbattersi in affidamenti operati in violazione di legge, che, nonostante l'intervento delle Autorità in indirizzo, non accennano minimamente a cessare, ma, al contrario, sembrano proliferare.

Nel corso di tale attività, l'ANACAP è venuta a conoscenza della circostanza che il Comune in indirizzo ha indetto procedura per l'affidamento diretto del servizio di "supporto esterno per la realizzazione di tutte le attività ordinarie e preparatorie funzionali all'accertamento dell'IMU e della TARI del Comune di Albate (MB) per l'annualità d'imposta in scadenza – durata impegno 2 anni (01.01.2024 – 31.12.2025) + opzione di rinnovo annualità", con riferimento al quale l'ente ha pubblicato avviso di manifestazione di interesse per previo interpello di più operatori economici, **non prevedendo tra i requisiti soggettivi obbligatori di partecipazione l'iscrizione all'Albo** di cui al combinato disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1 del D.M. MEF n. 101/2022 (cfr. All. n. 1).

La procedura *de qua* è **affetti da nullità radicale per violazione di legge imperativa e si diffida l'Amministrazione a disporre l'annullamento in autotutela.**

Il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che ha costituito una prima tappa verso il c.d. "federalismo fiscale", riconoscendo, nell'ambito di principi e limiti ben definiti, l'autonomia finanziaria degli enti locali, dispone all'art. 53: "*Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali*

*1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati **abilitati** ad effettuare attività di liquidazione e di **accertamento dei tributi** e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.*

2. [...]”

L'Art. 1 del D.M. 13 aprile 2022, n. 101, che ha abrogato il precedente D.M. 11 settembre 2000, n. 289, così dispone: “*Albo Dei Soggetti Abilitati Ad Effettuare Le Attività Di Liquidazione, Di Accertamento Dei Tributi E Quelle Di Riscossione Dei Tributi E Delle Altre Entrate Degli Enti Locali*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, è istituito l'albo dei soggetti che effettuano le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra gli enti locali, di seguito denominati «enti locali».

2. In apposita sezione dell'albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate di cui all'articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate possono essere svolte anche dalle società di cui al comma 1.

4. Entrambe le sezioni di cui ai commi 1 e 2 sono di seguito denominate «albo»”.

La novità più rilevante del D.M. 13 aprile 2022, n. 101 è sicuramente la disciplina della seconda sezione dell'Albo, istituita con la L. 27 dicembre 2019, n. 160, comma 805, nella quale devono essere iscritte le società che svolgono le attività di supporto, propedeutiche all'accertamento e alla riscossione, che, però, nella fattispecie non rileva.

Infatti, il servizio oggetto di affidamento, nella parte dell'avviso pubblico dedicato alla specificazione delle “*Caratteristiche del Servizio*” prevede, tra le varie:

“[...]”

d) espletamento delle attività finalizzate all'accertamento di ogni fattispecie imponibile, sia derivante da infedele e/o omessi o parziali

versamenti per tutte le annualità consentite dalla normativa durante il periodo di vigenza contrattuale;

e) emissione, stampa degli atti di accertamento esecutivi e notifica degli stessi e riscossione tramite modello F24 [...]

Non è revocabile in dubbio che per lo svolgimento del servizio *de quo* sia obbligatoria l'iscrizione del soggetto affidatario alla I sezione dell'Albo, ovvero alla sezione di coloro **“che effettuano le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi”**, iscrizione obbligatoria che deve costituire requisito soggettivo obbligatorio di partecipazione alla procedura di gara.

Laddove si volesse sostenere, ma così non è, che oggetto del servizio siano le c.d. attività propedeutiche, l'osservazione non sarebbe comunque in grado di superare la mancata previsione tra i requisiti soggettivi dei partecipanti della iscrizione al citato Albo, iscrizione obbligatoria anche per i soggetti che svolgono attività propedeutiche.

Che l'iscrizione al menzionato albo sia requisito soggettivo obbligatorio di partecipazione alle gare per la gestione integrale delle entrate degli enti locali o per lo svolgimento delle mere attività propedeutiche e di supporto, non è revocabile in dubbio per l'inconfutabile dato normativo, innanzi riportato, e per costante orientamento della Giurisprudenza: *“Occorre l'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'art. 53, c. 1, D.Lgs. n. 446/1997, per l'affidamento dei servizi di riscossione e accertamento tributi degli enti locali. La nozione di riscossione non richiede più che vi sia il materiale introito delle somme dovute all'ente e pertanto tale dato non possa più essere considerato come elemento discriminante per stabilire se vi sia un affidamento di servizi di supporto di gestione o un affidamento di concessione di accertamento e riscossione, dovendosi invece valorizzare altri elementi distintivi. Peraltro, la stessa riforma della legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione di una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui dovranno obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali. Dunque, in prospettiva, anche per i servizi di mero supporto occorrerà una apposita iscrizione ad una sezione speciale dell'Albo”* (Cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 08/05/2020, n. 1693).

Ed ancora: *“L'art. 52, c. 5, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che “qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative*

attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, c. 1° *"Nel caso di specie, è indubbio che sono affidate all'aggiudicatario, soggetto privato, l'accertamento e la riscossione di entrate pubbliche, pertanto, sono illegittimi l'aggiudicazione e il bando di gara, per carenza del raggruppamento aggiudicatario dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 52, c. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997" (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20/04/2015, n. 1999).*

Donde, si diffida il Comune di Albiate al ripristino della legalità violata e, per l'effetto, all'annullamento in autotutela della procedura negoziata, rappresentando che, in mancanza, la scrivente Associazione procederà anche alla presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di competenza.

Nel restare in attesa di conoscere le determinazioni che il Comune assumerà, e facendo ogni più ampia riserva, si porgono distinti saluti.

Allegati:c.s.

Roma, 21 novembre 2023.

Il Presidente

Avv. Pietro di Benedetto